



Comune di Orbassano

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

PER LE AREE ALTERNATIVE

DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

INDICE

Art.1	Definizioni	Pag.3
Art.2	Oggetto	Pag.3
Art.3	Estremi atti costitutivi	Pag.3
Art.4	Attività modificative	Pag.3
Art.5	Sospensione e spostamento temporaneo, anticipazione e posticipazione.	Pag.3
Art.6	Titoli per l'utilizzo delle aree extramercatali	Pag.4
Art.7	Tassa e/o canone per l'occupazione di suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti	Pag.4
Art.8	Assegnazione delle zone di sosta prolungata e dei posteggi stagionali non assegnati in concessione decennale	Pag.4
Art.9	Decadenza della concessione	Pag.5
Art.10	Scadenza e rinuncia della concessione	Pag.5
Art.11	Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività di vendita	Pag.5
Art.12	Allacciamenti	Pag.6
Art.13	Orari	Pag.6
Art.14	Vigilanza	Pag.6
Art.15	Documenti identificativi	Pag.6
Art.16	Disposizioni igienico-sanitarie	Pag.7
Art.17	Sanzioni	Pag.7
Art.18	Norme transitorie e finali	Pag.7

Art.1 – Definizioni

1. Per aree alternative di commercio su area pubblica s'intendono quelle individuate ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. a) e b) dell'allegato 1 alla D.C.R. 1 marzo 2000, n.626-3799 finalizzate al miglioramento e completamento del servizio al consumatore, di seguito definite "aree extramercatali".
2. Per autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio – TIPO A – s'intende l'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98.
3. Per autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio – TIPO B – s'intende l'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/98.

Art.2 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto le aree extramercatali individuate sul territorio cittadino le quali si suddividono in:
 - I) Posteggi ad utilizzo stagionale; (15 maggio – 15 ottobre)
 - II) Zone di sosta prolungata
2. I posteggi ad utilizzo stagionale, in regime di concessione decennale, sono destinati alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e hanno uno svolgimento con cadenza quotidiana con esclusione dei giorni festivi e dei giorni di mercato se ubicate nei pressi delle aree mercatali.
3. Le zone di sosta prolungata sono destinate alla commercializzazione di ogni genere di prodotto, sia alimentare sia extralimentare, attraverso un utilizzo non superiore alle 5 ore giornaliere (dalle ore 09.00 alle 14.00).

Art.3 - Estremi atti costitutivi

1. Le aree extramercatali di cui al presente regolamento sono state individuate con D.C.C. n.64 del 13.07.2001 con le caratteristiche e specifiche riportate negli allegati alla deliberazione stessa.

Art.4 – Attività modificative

1. Il comune può con apposito atto deliberativo, con le modalità di cui alla D.G.R. 32-2642/2001, modificare l'ubicazione, il dimensionamento, la struttura e la composizione merceologica, sospendere, sopprimere le aree extramercatali disciplinate dal presente regolamento.

Art.5 - Sospensione e spostamento temporaneo

1. La sospensione e lo spostamento temporaneo delle aree extramercatali, disposta con apposita ordinanza, possono avvenire per motivi di igiene, sicurezza, tutela dell'ordine

pubblico, tutela della viabilità ovvero altre cause che rendano opportuna ed improcrastinabile l'adozione di tali provvedimenti.

2. L'ordinanza deve indicare i limiti temporali della sospensione e/o dello spostamento ovvero le cause che ne impediscono l'indicazione.
3. Con l'ordinanza di cui ai commi 1. e 2. è possibile introdurre deroghe temporanee alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art.6 – Titoli per l'utilizzo delle aree extramercatali

1. L'utilizzo dei posteggi stagionali è subordinato ad concessione decennale e con il conseguente rilascio di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio – TIPO A - a seguito di emanazione di apposito bando comunale con le modalità ed i criteri di cui alla D.G.R. 32-2642/2001, Capo II.
2. Il bando di cui al comma 1. deve contenere l'indicazione delle cause di esclusione dall'assegnazione della concessione, tra le quali sono obbligatoriamente previste la recidiva nell'essere incorsi nella violazione delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di commercio su area pubblica e il mancato pagamento di tasse, imposte o canoni in materia di occupazione del suolo pubblico e smaltimento rifiuti.
3. Per “recidiva”, di cui al comma precedente, si intende l'essere incorsi in almeno tre violazioni nel corso dell'ultimo quinquennio elevate sul territorio del Comune di Orbassano. Per “tasse, imposte o canoni in materia di occupazione del suolo pubblico e smaltimento rifiuti”, di cui al comma precedente, si intendono esclusivamente quelle previste per il territorio del Comune di Orbassano.
4. In assenza di specifiche richieste di assegnazione, a seguito di emanazione di bando, i posteggi stagionali sono assegnati con le stesse modalità previste per le zone di sosta prolungata.
5. Le zone di sosta prolungata sono assegnate quotidianamente a titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica TIPO B.

Art.7 - Tassa e/o canone per l'occupazione di suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti

1. Tutte le attività di commercio su area pubblica sui posteggi disciplinati dal presente regolamento è soggetta al pagamento della tassa e/o canone per l'occupazione del suolo pubblico e della tassa smaltimento dei rifiuti solidi nella misura e con le modalità stabilite dai vigenti regolamenti comunali in materia ed in ragione delle loro dimensioni.

Art.8 - Assegnazione delle zone di sosta prolungata e dei posteggi stagionali non assegnati in concessione decennale.

1. L'assegnazione delle zone di sosta prolungata e dei posteggi stagionali non assegnati in concessione decennale avviene attraverso informale richiesta al preposto personale della Polizia Municipale che annoterà in apposito registro i dati identificativi del richiedente e gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
2. Le assegnazioni non costituiscono titolo alcuno per quelle future.

3. Le assegnazioni non possono avvenire a favore di coloro che siano incorsi in recidiva nella violazione delle norme nazionali, regionali e comunali in materia di commercio su area pubblica o che abbiano omesso in tutto o in parte il pagamento di tasse, imposte o canoni in materia di occupazione di suolo pubblico o smaltimento rifiuti, secondo le definizioni di cui ai commi 2. e 3. dell'art.6.
4. I posteggi stagionali non assegnati in concessione decennale non possono in alcun caso essere utilizzati per vendere prodotti del settore extralimentare.
5. In ragione delle modalità di assegnazione previste dai commi precedenti e delle disposizioni del presente regolamento non è prevista alcuna graduatoria di spunta ed alcun titolo di priorità nelle assegnazioni.

Art.9 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione decennale dei posteggi stagionali – stante la cadenza quotidiana (dal lunedì al sabato) e la stagionalità (15 maggio – 15 ottobre) - avviene dopo il superamento della quarta parte delle occupazioni possibili.
2. In caso di accertata morosità nel pagamento della tassa e/o canone per l'occupazione del suolo pubblico o della tassa smaltimento rifiuti ovvero degli eventuali oneri relativi agli allacciamenti elettrici e idrici, viene dato corso alla procedura di decadenza della concessione di cui al presente articolo.
3. L'atto di decadenza è preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con il quale si assegnano al titolare della concessione 15 giorni – dall'avvenuta notifica – per presentare documenti o memorie da valutare in sede di istruttoria.

Art.10 - Scadenza e rinuncia della concessione

1. La concessione decennale di posteggio, ad avvenuta scadenza naturale, è automaticamente rinnovata d'ufficio salvo rinuncia del titolare.
2. La rinuncia, da presentare per mezzo di Raccomandata A.R. e che comporta la conseguente revoca della collegata autorizzazione TIPO A, deve contenere la richiesta del rimborso dei connessi tributi già versati per il periodo di mancato utilizzo.
3. La rinuncia alla concessione decennale di posteggio può essere presentata in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione.

Art.11 - Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività di vendita

1. L'autorizzazione è revocata:
 - I) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - II) in presenza di decadenza della concessione decennale nei casi previsti al precedente art.9;
 - III) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. 114/98.

2. La sospensione dell'attività di vendita è disposta dal Sindaco nei casi e con le modalità di cui all'art.29, comma 3, del D.Lgs. 114/98 e nei casi di violazione delle norme applicabili in materia di cambio di residenza.
3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono preceduti da una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con il quale si assegnano al titolare dell'autorizzazione 30 giorni – dall'avvenuta notifica – per presentare documenti o memorie da valutare in sede di istruttoria.

Art.12 – Allacciamenti

1. Nelle aree extramercatali non sono prioritariamente previsti allacciamenti elettrici e idrici.

Art.13 – Orari

1. Ai titolari dei posteggi stagionali, in materia di orari, si applicano le stesse disposizioni previste per i mercati settimanali col solo prolungamento dell'attività di vendita fino alle ore 22.00.
2. Gli operatori al fine dell'assegnazione delle zone di sosta prolungata si presentano quotidianamente (dal lunedì al venerdì) presso il Comando del Polizia Municipale dove il personale preposto indica loro il posteggio assegnato. L'occupazione per la giornata del sabato deve essere richiesta il venerdì precedente.
3. Le zone di soste prolungata possono essere occupate a partire dalle ore 09.00 e in ogni caso lasciate libere entro le ore 14.15.

Art.14 – Vigilanza

1. La vigilanza e la disciplina delle attività svolte sulle aree extramercatali spetta al personale della Polizia Municipale e al personale di tutti gli organi di vigilanza secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Sulle controversie sorte nelle aree extramercatali durante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento che non potessero essere inequivocabilmente risolte, decidono senza formalità i soggetti di cui al comma precedente secondo le rispettive competenze.

Art.15 – Documenti identificativi

1. Ogni soggetto che materialmente esercita l'attività di vendita nelle extramercatali deve sempre essere munito dell'originale dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica connessa alla titolarità di posteggio in concessione decennale ovvero d'assegnazione giornaliera.
2. I soggetti che intendono, in ogni sede, fare valere diritti derivanti da iscrizioni in pubblici registri (Registro Imprese, ex Registro Esercenti il Commercio, ecc.) devono esibire il titolo originale ovvero idonea certificazione sostitutiva.

Art.16 - Disposizioni igienico-sanitarie

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti.
2. Durante tutte le fasi connesse le attività di vendita, gli operatori devono evitare di sporcare o ridurre significativamente il livello di qualità igienico-sanitaria del posteggio da loro occupato.
3. Al termine dell'attività di vendita il posteggio deve essere lasciato libero da rifiuti ed ogni altro ingombro. I rifiuti devono essere collocati negli appositi cassonetti e ridotti di volume ove necessario.

Art.17 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme ricadenti nel campo d'applicazione del D.Lgs.114/98 si applicano le sanzioni dallo stesso previste.
2. Per la violazione delle norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma che varia da un minimo di lire 250.000 (Euro 129,11) ad un massimo di lire 1.500.000 (Euro 774,69).
3. Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni previste da norme speciali.

Art.18 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento dei mercati settimanali e a cadenza ultramensile.
 2. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite dallo Statuto comunale.
-